

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2977

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NATTA, NAPOLITANO, PAJETTA, GIADRESCO, ALBORGHETTI, ALINOVİ, AMBROGIO, BELARDI MERLO, BERNARDI ANTONIO, BIANCHI BERETTA, BORGHINI, BOTTARI, CAFIERO, CAPECCHI PALLINI, CASTAGNOLA, CERRINA FERONI, COLOMBINI, FAGNI, FRACCHIA, FRANCESE, GUALANDI, MACCIOTTA, MARRUCCI, OCCHETTO, PEGGIO, PETRUCCIOLI, POCHETTI, SANLORENZO, SPAGNOLI, TRIVA, VACCA, ZANINI, STRUMENDO, GASPAROTTO, VIRGILI, BOCCHI, MARTELLOTTI, SCARAMUCCI GUAITINI, PICCHETTI, SANDIROCCO, PETROCELLI, GEREMICCA, GRADUATA, CARDINALE, PIERINO, MANNINO ANTONINO, MACIS**

*Presentata il 26 giugno 1985*

### Convocazione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'esigenza di ridefinire la politica dell'Italia per l'emigrazione è riconosciuta dallo stesso Governo ed è universalmente sollecitata dalle associazioni laiche e religiose degli emigrati, in Italia e all'estero, dai sindacati e dalle regioni.

Da questa constatazione sono partite le richieste avanzate in varie sedi negli ultimi anni, affinché il Governo promuova la seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione, ad oltre dieci anni di distanza dalla prima Conferenza — che si tenne in Roma dal 24 febbraio al 1° marzo 1975 — nella quale venne affermato che, per un paese come l'Italia, l'emigrazione, rappresenta una grande questione nazionale.

Questa affermazione di principio presupponeva l'attuazione di un programma di legislatura al cui fondamento era la consapevolezza dell'avvenuta crescita, culturale e politica, delle collettività italiane emigrate, la cui principale domanda consisteva nella necessità della partecipazione democratica e nel superamento del mero assistenzialismo corrispondente alla fase, superata e lontana, dell'esodo di milioni di lavoratrici e lavoratori italiani cui era stato negato il lavoro in patria.

Non è questa la sede per fare il bilancio delle molte occasioni mancate, né per esprimere un giudizio complessivo sulla politica dell'Italia nei confronti delle esigenze di tutela degli oltre 5 milioni di

lavoratrici e lavoratori italiani che, dagli anni '50 ad oggi, hanno lasciato l'Italia.

Sta di fatto che, ad oltre dieci anni dalla prima Conferenza nazionale, la condizione di vita e di lavoro dei nostri connazionali emigrati è quanto mai grave e precaria, comunque esige una diversa iniziativa del nostro paese per la tutela dei loro diritti e per fare fronte alle grandi novità intervenute nella situazione economica internazionale, le quali riguardano sia i paesi di tradizionale emigrazione italiana, sia i paesi in via di sviluppo verso i quali si è orientata, nell'ultimo decennio, una nuova emigrazione, cosiddetta « tecnologica ».

Siamo in presenza di problemi antichi e nuovi, ai quali non è stata data una risposta adeguata. Oggi si corre il rischio di lasciare trascorrere altro tempo prezioso, mentre la crisi brucia le tappe e provoca profondi sconvolgimenti nella realtà del mondo del lavoro, di cui i lavoratori migranti sono parte essenziale e consistente.

Secondo le statistiche dell'Organizzazione internazionale del lavoro vi sono nel mondo oltre 40 milioni di lavoratori migranti, lavoratori attivi e membri delle loro famiglie.

Nella sola Europa occidentale le lavoratrici e i lavoratori migranti sarebbero 17 milioni (compresi i clandestini).

L'emigrazione italiana, secondo la stima possibile sulla base dei passaporti concessi dal Ministero degli esteri, si aggira sui 5 milioni, di cui la metà in Europa e il rimanente nei paesi transoceanici o del terzo mondo.

Questa nostra emigrazione non è omologabile a un unico schema di interpretazione e di giudizio, se non per linee molto generali. Ragione per cui si rende necessaria una analisi aggiornata ed esatta delle condizioni di vita e di lavoro dei nostri connazionali all'estero, condizioni venute via via mutando nel corso degli anni per molteplici fattori, non dipendenti solamente dalle differenti aree geografiche del mondo.

Non v'è dubbio che l'emigrazione italiana in Europa presenta condizioni e

problemi con caratteristiche tuttora diverse da quella nei paesi oltreoceano. Peraltro, quest'ultima emigrazione, più sedimentata, ha raggiunto livelli di integrazione più alti, per cui non conosce mobilità e raramente è interessata al rientro in patria.

Viceversa, l'emigrazione italiana nei paesi europei mantiene legami permanenti con l'Italia; dà luogo a una forte mobilità, da uno Stato all'altro e all'interno degli Stati; ed è sempre più consistente il fenomeno del ritorno in patria, particolarmente negli anni più recenti in conseguenza della crisi e dei processi di ristrutturazione delle grandi industrie.

Vi è, infine, la nuova emigrazione « tecnologica », la quale si sviluppa al seguito delle imprese italiane, o straniere, che operano all'estero, la quale ha caratteri e dimensioni più limitate, tuttavia rappresenta un fenomeno emergente assai importante nel mondo di oggi.

Sarebbe, dunque, un errore alimentare l'idea che esista una emigrazione italiana, genericamente intesa, omologabile a una analisi dei problemi comune per tutte le latitudini, per ogni generazione di emigrati, per ogni tipo di emigrazione.

Siamo, invece, di fronte ad una realtà assai complessa, la quale presenta problemi non immaginati in altri tempi, dinanzi ai quali il nostro paese ha il dovere di dare risposte, a livello nazionale e internazionale, che siano all'altezza della sfida che la crisi pone a tutte le nazioni, ma, in primo luogo a un paese come l'Italia, tradizionale esportatore di manodopera, divenuto, in anni recenti, anche paese di immigrazione di lavoratori stranieri provenienti dal terzo mondo.

La proposta di legge che il gruppo dei deputati comunisti ha l'onore di sottoporre all'esame della Camera, ha il dichiarato proposito di provocare una decisione circa la convocazione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione — affinché possa svolgersi entro il 1986 — considerando che sarebbe un grave errore rinviarla ulteriormente.

Il 18 luglio dello scorso anno un gruppo di deputati di diversi partiti — PCI,

PSI, DC, PSDI — presentò una mozione congiunta allo scopo di ottenere l'impegno del Governo.

Prendendo le mosse dalle risoluzioni del Parlamento europeo sui lavoratori migranti (18 novembre 1983) e sulla condizione della donna (17 gennaio 1984), i firmatari di quella mozione, ribadivano tra l'altro:

1) che l'emigrazione rappresenta per l'Italia una delle grandi questioni nazionali e come tale deve essere affrontata con una organica politica di Governo, fondata su una strategia e una programmazione di lungo periodo che si dimostrino in grado di fare fronte al mutare delle situazioni e, in primo luogo, alle condizioni nuove determinate dalla crisi economica, soprattutto in Europa, ove risiede la parte, forse, più numerosa e certamente più omogenea dell'emigrazione italiana, e dove più grave e preoccupante è la tendenza a fare dei lavoratori immigrati il primo capro espiatorio della crisi;

2) che vi è l'esigenza di una adeguata iniziativa dell'Italia, in ogni sede internazionale nella quale essa è rappresentata e nei confronti dei singoli Stati ove risiedono i nostri connazionali emigrati, allo scopo di: a) garantire la parità dei diritti, senza discriminazione alcuna, politica, religiosa, di sesso, nonché il rispetto delle norme sui diritti dei lavoratori immigrati — ivi compresi i diritti dei lavoratori stranieri immigrati nel nostro paese — sanciti nei documenti dell'ONU, nella Carta di Helsinki e nelle indicazioni dell'OIL, oltre che nei trattati stipulati in sede internazionale, comunitaria e bilaterale fra l'Italia e gli altri Stati; b) promuovere la rinegoziazione di tali diritti, con tutti gli Stati, tenendo conto delle profonde mutazioni avvenute nei flussi migratori negli ultimi anni, e alla luce delle citate risoluzioni del Parlamento europeo; c) stipulare, o rinnovare, le convenzioni di sicurezza sociale con tutti gli Stati esteri nei quali risiedono i nostri connazionali ed assicurarne la rapida applicazione nell'interesse dei pensionati i quali sono tra i più colpiti dalla crisi,

dalla disorganizzazione e dal caos imperanti nel settore delle pensioni a regime internazionale.

Un ordine del giorno di analogo contenuto, presentato al Senato della Repubblica nel corso della discussione sul bilancio 1984 del Ministero degli affari esteri, venne approvato all'unanimità, dopo che il Ministro degli esteri, Andreotti, aveva dichiarato il proprio accordo.

Analogo impegno il Ministro ha assunto, nell'aprile scorso, concludendo il convegno organizzato dal Ministero degli esteri allo scopo di stabilire il necessario coordinamento delle iniziative dello Stato e delle regioni nei confronti dell'emigrazione, assicurando che la sollecitata Conferenza si sarebbe svolta entro il 1986.

In questi mesi vi sono state altre significative prese di posizione a livello europeo che hanno messo in maggiore rilievo la necessità e l'urgenza di fare fronte ai problemi posti dalla condizione di milioni di lavoratori stranieri cui vengono negati diritti che sono stati ripetutamente, e solennemente, sanciti nei trattati internazionali, nelle risoluzioni della CEE, negli accordi fra gli Stati.

Oltre la proposta presentata dal gruppo comunista al Parlamento europeo per l'approvazione di uno « Statuto dei diritti degli emigrati », il Parlamento di Strasburgo ha approvato, l'8 maggio 1985, il rapporto dell'on. Francesca Marinaro sugli « orientamenti per una politica comunitaria dell'emigrazione » in cui viene riaffermato il diritto alla parità per tutti gli « stranieri » residenti all'interno della Comunità, rifiutando ogni forma di xenofobia e razzismo.

Al Consiglio d'Europa, il 25 marzo scorso, è stato approvato il rapporto dell'on. Julian Grimaldos, riguardante i problemi posti dal ritorno dei lavoratori migranti nel loro paese di origine, affermando il principio che, sia i paesi di « partenza », sia quelli di « arrivo », devono adottare misure concordate, o comuni, per facilitare il reinserimento degli emigrati e delle loro famiglie costretti al rimpatrio a seguito della crisi.

Nonostante tuttocì il nostro Governo, a tutt'oggi, non ha fatto seguire alle assicurazioni fornite circa la convocazione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione, la presentazione del necessario disegno di legge.

Il gruppo dei deputati comunisti, presentando alla Camera la sua proposta di legge, ribadisce: *a)* che l'emigrazione costituisce uno dei più gravi e irrisolti problemi della vita politica, economica, sociale del paese, resa più grave e allarmante dall'attuale congiuntura internazionale; *b)* che non può esservi politica di ripresa e di sviluppo che prescindia dai problemi degli emigrati; *c)* che ogni ulteriore indugio nell'iniziativa del Governo rischierebbe di vanificare le assicurazioni date dal Ministro degli affari esteri alla Commissione esteri del Senato e al Convegno « Stato e regioni », rendendo impossibile lo svolgimento della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione entro il 1986.

La proposta di legge che il gruppo comunista presenta alla Camera non ha bisogno di ulteriori illustrazioni, anche perché ricalca, in larga parte, le orme della legge 26 luglio 1974, n. 363, con la quale il Parlamento decise la convocazione della prima Conferenza nazionale dell'emigrazione.

L'unico punto sul quale occorre attirare l'attenzione dei colleghi, in quanto rappresenta una novità rispetto al precedente testo legislativo del 1974, riguarda l'articolo 1, nel quale sono indicati gli scopi della Conferenza e l'articolazione dell'esame cui sarà chiamata per « ridefinire la politica dell'Italia per l'emigrazione ». A questo scopo — a differenza di quanto stabiliva la legge n. 363 del 1974 — un ruolo nuovo è riconosciuto alle regioni, considerate tra le istituzioni cui è demandata l'organizzazione della Conferenza congiuntamente al Ministero degli affari esteri e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

In particolare, viene posto l'accento — sviluppato più ampiamente nelle norme transitorie e finali (articolo 10) — sull'esigenza di comprendere tra gli scopi della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione le tematiche relative alle condizioni di vita, di lavoro e di esistenza degli immigrati stranieri in Italia.

In ragione di questa esigenza viene autorizzata la convocazione di appositi convegni di studio nelle singole realtà locali in accordo con le regioni, e la presenza alla Conferenza stessa di un rappresentante degli immigrati designato per ogni regione.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Scopi della Conferenza).*

È indetta, entro il 1986, la seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione, con il compito di ridefinire la politica dell'Italia per l'emigrazione, alla luce degli impegni assunti e dei risultati conseguiti con la prima Conferenza nazionale svoltasi in Roma dal 24 febbraio al 1° marzo 1975 e di svolgere una adeguata e aggiornata analisi del fenomeno migratorio, in quanto grande questione nazionale.

In particolare la seconda Conferenza nazionale è chiamata ad un esame della situazione esistente, con particolare riguardo:

a) alle cause e conseguenze dell'emigrazione italiana come è venuta configurandosi dal dopoguerra ad oggi, in tutte le sue implicazioni in ogni paese e continente;

b) ai processi e alle modificazioni in atto nelle comunità italiane all'estero, in dipendenza delle condizioni di vita e di lavoro e dei diversificati livelli di integrazione;

c) alle novità introdotte dalla crisi economica internazionale e dai processi di innovazione tecnologica nelle grandi industrie di ogni paese, cui si accompagnano alti livelli di disoccupazione, particolarmente per quanto riguarda i lavoratori stranieri;

d) alle caratteristiche nuove che hanno assunto le esigenze di tutela dei diritti sociali, civili e politici, dei lavoratori migranti anche alla luce delle politiche restrittive attuate da alcuni Governi e delle campagne razziste e xenofobe che si accompagnano alla crisi;

e) alle condizioni di numerosi paesi del Terzo mondo che hanno provocato e provocano correnti migratorie di lavoratori stranieri verso i paesi europei, ivi com-

presa l'Italia e alle esigenze di tutela dei diritti per gli immigrati in Italia; al tempo stesso le condizioni in cui avvengono le nuove forme di emigrazione italiana, temporanee e cosiddette « tecnologiche », al seguito delle imprese che operano al di fuori del territorio nazionale (ad esclusione della Comunità europea);

f) all'esigenza di realizzare una politica che elimini le cause della emigrazione e della immigrazione forzata, che tenda al superamento degli ostacoli di ordine politico, legislativo, economico, sociale, religioso, culturale, di sesso, che impediscono la parità dei diritti, a livello nazionale e — per quanto è possibile — a livello della Comunità europea e della società internazionale, sulla base di quanto stabilisce la Costituzione italiana, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il trattato di Helsinki, la Carta sociale europea, e quant'altro nei trattati internazionali attiene ai diritti civili e politici, alla sicurezza sociale, alla scuola e alla cultura, alla formazione professionale, all'istruzione dei figli, alla tutela della lingua e identità nazionale, per tutte le lavoratrici e i lavoratori migranti, e per i frontalieri;

g) alla necessità di stabilire un ambito di garanzia legale, adeguatamente remunerato, per il risparmio inviato in patria dal cittadino emigrato;

h) all'urgenza di fare fronte con una politica nazionale — anche attraverso accordi con gli Stati dai quali gli emigrati italiani rientrano e con la CEE — alla necessità del reinserimento nell'attività produttiva per gli emigrati costretti al rimpatrio — oltre all'inserimento nella scuola per i loro figli —, allo scopo di utilizzare le loro capacità professionali, nonché di evitare il rischio della concorrenza con i giovani senza lavoro in Italia;

i) alla verifica della validità degli organismi di partecipazione democratica nelle singole realtà dell'emigrazione, e dell'organismo di rappresentanza degli



emigrati italiani nel mondo, altresì del rapporto esistente tra le comunità italiane emigrate e le rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Italia all'estero.

La seconda Conferenza nazionale è organizzata congiuntamente, dal Ministero degli affari esteri, dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, presso il quale viene istituito il Segretariato generale della Conferenza stessa, e dalle regioni, rappresentate come viene stabilito nella presente legge.

ART. 2.

*(Comitato di presidenza).*

La Conferenza è presieduta dal Ministro degli affari esteri o dal Sottosegretario di Stato per gli affari esteri da lui delegato ed assistito da un Comitato di presidenza composto dal Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro o da un vice presidente da lui delegato, dai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, della pubblica istruzione, del bilancio e della programmazione economica, per gli affari regionali, per il coordinamento delle politiche comunitarie, del commercio con l'estero, delle poste e telecomunicazioni o da sottosegretari da loro delegati, dai presidenti delle regioni rappresentate nel comitato di coordinamento delle stesse o da assessori regionali da loro delegati.

I lavori della Conferenza possono essere presieduti, nelle diverse sessioni o nelle commissioni e sottocomitati in cui la Conferenza potrà articolarsi, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un altro membro del Comitato di presidenza.

ART. 3.

*(Comitato organizzatore).*

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, è costituito un comi-

tato organizzatore della Conferenza, presieduto dal Sottosegretario di Stato per gli affari esteri delegato al settore degli affari sociali e dell'emigrazione.

Il Comitato organizzatore è così composto:

a) cinque membri per ciascuno dei rami del Parlamento, designati dai presidenti delle due assemblee;

b) due membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro designati dal presidente di detto Consiglio;

c) due rappresentanti per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione, nonché un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per gli affari regionali, per il coordinamento delle politiche comunitarie, del commercio con l'estero, delle poste e telecomunicazioni, designati dai rispettivi ministri;

d) cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori;

e) quindici rappresentanti delle comunità italiane emigrate all'estero, scelti dal Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle maggiori associazioni operanti nel settore dell'emigrazione italiana;

f) cinque rappresentanti delle regioni, di cui tre del Mezzogiorno, designati dai presidenti delle rispettive giunte regionali, indicati dal Ministro per gli affari regionali su parere del comitato di coordinamento fra le regioni;

g) cinque rappresentanti designati, uno per ciascuno, dalle più importanti associazioni operanti nel settore dell'emigrazione, su richiesta del Ministro degli affari esteri;

h) sette esperti in materia di emigrazione designati da partiti, enti ed organismi politici, su richiesta del Ministro degli affari esteri;

i) quattro esperti in scienze economiche, demografiche e sociali e un rappresentante dell'ISTAT, scelti dal Ministro degli affari esteri d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

l) tre rappresentanti dell'Italia eletti al Parlamento europeo designati dal Ministro degli affari esteri;

m) il segretario generale della Conferenza, di cui al seguente articolo 7, il quale assolve anche le funzioni di segretario del comitato, organizzatore, coadiuvato, dall'ufficio di segreteria, previsto all'articolo 6.

Il comitato organizzatore propone le iniziative occorrenti per la realizzazione della Conferenza. In particolare formula proposte in ordine agli inviti da diramare, ai temi che formano oggetto di dibattito, alla designazione dei relatori.

Il comitato delibera altresì sugli argomenti ad esso sottoposti dal comitato di presidenza ai fini di assicurare il migliore svolgimento dei lavori.

Il comitato organizzatore può istituire tra i suoi membri un comitato ristretto con il compito di affiancare il presidente nell'attuazione delle decisioni adottate.

#### ART. 4.

##### *(Composizione della Conferenza).*

La Conferenza è costituita dagli organi indicati negli articoli precedenti e dalle personalità che sono chiamate a parteciparvi secondo le deliberazioni che, sentite le proposte del comitato organizzatore, sono adottate dal comitato di presidenza.

Sono delegati, oltre i membri del Comitato di presidenza e del comitato organizzatore di cui agli articoli 2 e 3, i rappresentanti designati dalle comunità italiane all'estero secondo le modalità stabilite dal comitato organizzatore e nel corso di « Conferenze regionali » che il comitato organizzatore convoca in ogni continente in tempo utile per lo svolgimento della seconda Conferenza nazionale.

Oltre le rappresentanze diplomatiche dei paesi stranieri accreditate presso il Governo italiano sono invitati a partecipare alla Conferenza in particolare: i membri italiani del Parlamento europeo; i membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dei consigli regionali, i sindaci e i presidenti delle province delle città capoluogo di regione, i rappresentanti dei Ministeri e degli altri enti ed organismi pubblici direttamente interessati ai problemi dell'emigrazione; membri dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dei « comitati d'intesa » e delle associazioni degli emigrati; i dirigenti dei comitati consolari esistenti nell'emigrazione, dei Coascit e Coasit, nonché i rappresentanti dell'I-STAT; esperti in economia, demografia, sociologia; i rappresentanti dell'Italia nel Consiglio d'Europa e i membri italiani della Commissione economico-sociale della CEE.

Tutti possono partecipare ai lavori della Conferenza e prendere la parola nelle sessioni plenarie o nelle commissioni.

Hanno diritto di voto solamente i delegati.

#### ART. 5.

*(Giunta tecnica).*

In seno al comitato organizzatore di cui all'articolo 3 è costituita, con decreto del Ministro degli affari esteri, una giunta tecnica, presieduta dal Sottosegretario di Stato delegato per gli affari sociali e per l'emigrazione, e composta da:

- a) il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro;
- b) un rappresentante del CNEL;
- c) due rappresentanti delle regioni;
- d) due rappresentanti delle associazioni degli emigrati;

e) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

I membri di cui alle lettere c), d), e), sono designati dai membri del comitato organizzatore della medesima categoria, con decisione presa a maggioranza.

Le funzioni di segretario della giunta tecnica sono assicurate dal segretario della Conferenza.

La giunta tecnica, in conformità delle direttive del comitato organizzatore: provvede a quanto necessario per assicurare l'ordinato e proficuo svolgimento dei lavori sul piano amministrativo, precisando i criteri di utilizzazione del personale addetto alla Conferenza ed i relativi compensi; impartisce direttive per la assunzione degli impegni di spesa da parte del segretario generale e stabilisce i limiti e le materie nel cui ambito egli ha facoltà di assumere direttamente detti impegni; approva il rendiconto delle spese predisposto dal segretario generale della Conferenza.

#### ART. 6.

*(Segretariato della Conferenza).*

Presso il CNEL è istituito il Segretariato della seconda Conferenza nazionale della emigrazione.

Il Segretariato è diretto dal segretario generale di cui all'articolo 7 ed è costituito da dipendenti del CNEL, delle amministrazioni dello Stato di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 3, e ove occorra, da non più di quindici esperti e collaboratori a livello ausiliario od esecutivo forniti dalle regioni di cui alla lettera f) del secondo comma dell'articolo 3. In tale caso il relativo provvedimento — disposto dalla rispettiva giunta regionale su richiesta del segretario generale della Conferenza — determina la durata dell'incarico senza alcun onere che non sia il rimborso delle spese e l'eventuale indennità di trasferta stabilita dalla giunta regionale stessa nella misura decisa per i funzionari distaccati in servizio fuori sede.

## ART. 7.

*(Segretario generale della Conferenza).*

Il segretario generale della Conferenza, designato dal presidente del CNEL d'intesa con il Ministro degli affari esteri, assiste il presidente della Conferenza o chi lo sostituisce nella presidenza dei lavori, attua le deliberazioni del comitato organizzatore e della giunta tecnica, assume gli impegni di spesa occorrenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei lavori della Conferenza ed effettua i relativi pagamenti.

## ART. 8.

*(Contributo straordinario).*

Per l'organizzazione e lo svolgimento della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione, è stanziato un contributo straordinario di lire 3 miliardi da iscriversi su apposito capitolo dello Stato di previsione della spesa del CNEL per l'esercizio finanziario 1986.

La gestione del contributo suindicato è disciplinata dalle norme che regolano l'amministrazione e la contabilità del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, fatte salve, per quanto attiene agli organi di decisione, di consulenza e di controllo sulle spese, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7.

## ART. 9.

*(Copertura della spesa).*

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 10.

*(Norme transitorie e finali).*

In ragione del significato rilevante assunto dalla immigrazione straniera in Italia e non potendosi contare, per la perdurante clandestinità del fenomeno, su organismi legalmente rappresentativi delle collettività immigrate, viene stabilito che l'esame del problema, le tematiche relative alle condizioni di vita, lavoro e esistenza degli immigrati stranieri in Italia, le cause e le eventuali soluzioni rientrano negli scopi della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione italiana, così come indicati all'articolo 1 della presente legge.

Il Comitato organizzatore è autorizzato a convocare, unitamente alle regioni, convegni di studio dedicati alla immigrazione straniera in Italia nella fase preparatoria della Conferenza.

Il Comitato di presidenza della Conferenza, coadiuvato dalla giunta tecnica, può invitare ai lavori della Conferenza un rappresentante degli immigrati stranieri per ogni regione, designato d'intesa con le regioni, nel corso dei convegni di studio di cui al secondo comma.

## ART. 11.

*(Pubblicazione degli Atti).*

Il Segretariato generale della Conferenza di cui all'articolo 7 è incaricato di curare la pubblicazione integrale degli Atti della Conferenza stessa, la cui spesa è compresa nel contributo straordinario di cui all'articolo 8 della presente legge.